

STATUTO del Circolo ARCI Ville

Articolo 1 - Disposizioni generali

L'Associazione "Circolo ARCI Ville" avente sede legale in Terranuova Bracciolini, località Le Ville, via Ville, n. 33, Codice Fiscale N. 81003550514, tale statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del circolo il giorno 10 luglio 2009, come si evince dal libro dei verbali tenuto presso il circolo stesso.

Il circolo è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. La sua durata viene stabilita a tempo indeterminato.

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita con la finalità di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno. Per il raggiungimento delle proprie finalità il Circolo si avvarrà prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria dai propri associati essendo espressamente sancita la gratuità delle cariche sociali.

Articolo 2 - Scopo sociale

Lo scopo principale del Circolo consiste nel permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità, attraverso la promozione della socialità, della partecipazione e della solidarietà, nonché della libera espressione della personalità degli individui realizzando attività culturali, sportive, di turismo sociale, ricreative, formative, benefiche e sociali in genere, nonché servizi e attività di natura assistenziale. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile e opportuna, stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con altri enti pubblici o privati sia italiani che stranieri.

Articolo 3 - Assunzione della qualifica di Socio

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda di ammissione al Circolo fornendo espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni nonché le ulteriori deliberazioni degli organismi sociali. Sulle domande di ammissione a Socio decide, entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente incaricati.

Qualora la domanda venga accolta il richiedente acquisirà immediatamente lo status di Socio e sarà tenuto al pagamento contestuale della quota associativa. Nello stesso momento al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ARCI.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso al Presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 6. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del Circolo, non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Articolo 4 - Diritti del Socio

I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dal Circolo nonché a partecipare all'Assemblea del Circolo.

Ogni Socio maggiore di età che abbia provveduto al pagamento della quota annuale di adesione almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento ha diritto di voto in Assemblea. I Soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi nonché ad esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente Statuto.

Articolo 5 - Doveri del Socio

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività del Circolo ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri Soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome del Circolo, le sue strutture e le sue attrezzature.

Il Socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente Statuto e dalle delibere degli organismi sociali, oltre a sottostare a quanto previsto al successivo art. 7, sarà tenuto a risarcire i danni eventualmente prodotti dalla sua condotta.

Articolo 6 - Perdita della qualità di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale annuale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- dimissioni. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente o al

Consiglio Direttivo e non comportano la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi versati.

Articolo 7 - Azione disciplinare

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del Socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali. Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del Socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello della deliberazione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei soci. Sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Articolo 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- dalle quote sociali;
- dai contributi, liberalità e lasciti diversi;
- dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento di attività conformi con il presente Statuto nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9 - Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura del Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. È obbligo del Consiglio direttivo provvedere alla trasmissione del rendiconto al Collegio dei Revisori che dovrà darne verifica ed approvazione prima della presentazione all'Assemblea dei soci.

Entro il medesimo termine l'Assemblea delibera il piano economico-programmatico preventivo predisposto dal Consiglio direttivo in attinenza alle linee generali del programma di attività per come deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Copia del rendiconto approvato deve essere tenuta a disposizione per la consultazione da parte dei Soci che ne facciano richiesta.

Articolo 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto dell'associazione a norma del precedente articolo.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci che abbiano compiuto la maggiore età e che abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare il rendiconto annuale;
- deliberare sul piano economico-programmatico preventivo di ogni esercizio sociale;
- eleggere il consiglio direttivo e il collegio dei sindaci revisori;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica a norma del successivo articolo 20;
- deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dal presente Statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

È espressamente previsto il principio del voto singolo ed è parimente escluso il ricorso al voto per delega.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede del Circolo e per un periodo di almeno dieci giorni. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte Soci che ne facciano richiesta.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata a cura del Consiglio Direttivo su propria iniziativa. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso la riunione dell'Assemblea sia richiesta dal Collegio dei Sindaci Revisori oppure dai Soci nei termini sopra indicati, la convocazione dovrà avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata tramite avviso scritto esposto in bacheca e spedito o altrimenti consegnato ad ogni socio almeno sette giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Articolo 12 – Validità della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 20 e 21, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e permane in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte Soci che ne facciano richiesta.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente *pro tempore* dell'Associazione di cui al successivo articolo 16 ed il Segretario al quale spetta curare ogni aspetto amministrativo del Circolo e redigere i verbali delle sedute del Consiglio.

Sono inoltre compiti specifici del Consiglio Direttivo garantire l'unicità, la continuità e la correttezza della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il Consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone nel regolamento sociale, ove sia presente, contenuti e regole.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio sociale;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'articolo 11;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- Presentare all'Assemblea, al termine del proprio mandato, una relazione sulla gestione.

Articolo 15 – Dimissioni del Consigliere e operatività del Consiglio

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente Statuto. In tal caso spetterà all'Assemblea dei Soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. Sino a tale soglia i Consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, quando possibile e previa accettazione da parte dell'interessato, dai Soci risultati esclusi all'elezione del Consiglio secondo l'ordine dei voti ricevuti.

Nel caso sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo può dimettersi prima della naturale scadenza del mandato.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il Consiglio uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il Consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione e con lo specifico compito di adempiere alle formalità necessarie per la convocazione e la legittima costituzione dell'Assemblea.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente *pro tempore*, eletto dal Consiglio direttivo a norma del precedente articolo 14, ha la legale rappresentanza dell'associazione. Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente dirigere l'attività del Consiglio Direttivo nonché eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio Direttivo oppure dell'Assemblea dei Soci specificandone le motivazioni. In caso di dimissioni o decesso del Presidente è facoltà del Consiglio direttivo eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro del Consiglio secondo le norme sopra stabilite.

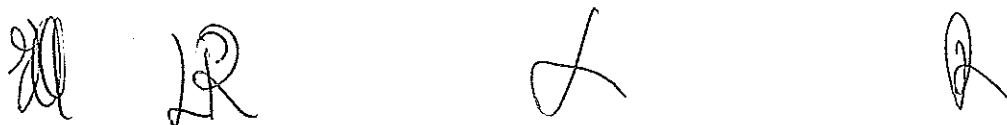
In caso di prolungata e giustificata assenza del Presidente, ove sia ritenuto necessario, le sue facoltà e i suoi doveri possono essere esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal Consigliere con maggiore anzianità di permanenza nel Consiglio Direttivo e previa ratifica dell'incarico da parte del Consiglio stesso.

Articolo 17 - Legittimità degli atti

Su richiesta scritta e motivata degli organismi sociali oppure di un quinto dei soci aventi diritto di voto in Assemblea, il sindacato di legittimità e conformità statutaria di atti, documenti o deliberazioni è rimesso al Collegio dei Probiviri del Comitato Territoriale ARCI Valdarno.

Articolo 18 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.



Si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno in prossimità della presentazione del rendiconto consuntivo all'Assemblea. Straordinariamente si riunisce ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri oppure il Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con la nomina a membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Regolamento interno degli organismi di garanzia

All'interno delle attribuzioni e dei compiti previsti dal presente statuto e nel rispetto dei principi in questo espressi, il Collegio dei Sindaci Revisori ha facoltà di dotarsi di un proprio regolamento per disciplinare le procedure interne per l'espletamento delle proprie attribuzioni.

Articolo 20 - Modificazione dello Statuto e del regolamento

Le modifiche al presente Statuto nonché l'adozione o la modifica del regolamento sociale devono essere deliberate dall'Assemblea dei soci convocata mediante comunicazione scritta spedita ad ogni socio. In prima convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta. In seconda convocazione potrà deliberare validamente alla presenza di un numero minimo di soci aventi diritto di voto non inferiore al doppio del numero dei componenti il Consiglio direttivo in carica e il voto favorevole almeno dei due terzi degli stessi.

Articolo 21 – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci appositamente convocata secondo le modalità di cui all'articolo 11.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altra associazione individuata dalla medesima Assemblea che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 148, comma 8, let. b), del D.P.R. n. 917/1986.

Articolo 22 - Disposizioni finali

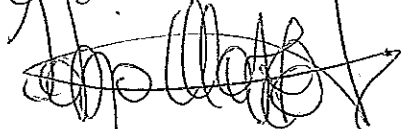
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea dei Soci in conformità alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in quanto applicabili.

Terranova Bracciolini, Le Ville, 10/07/2009.

Il segretario dell'Assemblea



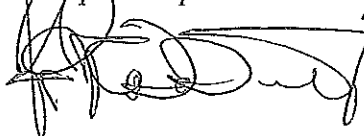
Il segretario del circolo



Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente pro tempore del Circolo











REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO DI MONTEVARCHI IL 16-07-09
 AL N. 2130 SERIE 3

Pa
 IL DIRETTORE
 Fulvio De Falco

